

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE PRESSO L'A.S.L. V.C.O. DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI FRATTURE DI BACINO CON LA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 U. AFFERENTE AL DIPARTIMENTO ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE. (DALL'1.11.2018 AL 31.12.2019)

T R A

L'Azienda Ospedaliero Universitaria CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.I. 10771180014 - nella persona del Direttore S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della stessa Azienda in Torino, C.so Bramante n. 88/90;

E

L'A.S.L. V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL) con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 - Partita IVA/Cod.Fisc. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Anna Rosa BELLOTTI, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'ASL i Dirigenti Medici afferenti alla S.C. Ortopedia e Traumatologia 1 U. afferente al Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia per l'effettuazione presso le Sale Operatorie dei Presidi afferenti all'ASL (Verbania, Domodossola) di interventi per la riduzione di fratture di bacino, al fine di ridurre i significativi problemi di gestione clinica del paziente in attesa dell'intervento.

ART. 2


L'impegno per l'esecuzione dell'attività in oggetto, è quantificabile in circa 10-15 interventi all'anno. Non è possibile definire la cadenza degli accessi in quanto l'intervento di consulenza richiesto è strettamente correlato all'evento traumatico (i periodi più a rischio sono quelli invernali e quelli estivi, vista anche l'affluenza dei turisti) compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'impegno in sala operatoria, per ogni accesso, sarà di norma di tre/quattro ore, oltre il tempo di percorrenza.

Eventuali variazioni giustificate dovranno essere preventivamente comunicate.

ART. 3

L'ASL si impegna a corrispondere all'Azienda, per ogni ora di consulenza € 60,00. Per frazioni di ora ci si rapporterà proporzionalmente alla tariffa sopraccitata in correlazione all'impegno prestato.



L'ASL riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00 per un tempo standard di percorrenza pari a 3 ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2006.

L'ASL si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse.

L'ASL si impegna altresì a rimborsare all'Azienda la quota IRAP relativa alla retribuzione del personale consulente.

ART. 4

L'ASL presenterà all'Azienda, **entro il giorno 8 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni**, prospetto contenente date, orari di inizio e termine delle consulenze e nominativi dei medici che hanno effettuato le consulenze. Sulla base di tale documentazione l'Azienda emetterà mensilmente la fattura relativa che dovrà essere saldata dalla controparte entro 60 gg.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'ASL si impegna a fornire, al personale dell'Azienda di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le prestazioni e le misure di prevenzione e protezione adottate e, a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuate e del piano di emergenza dell'ASL.

ART. 6

L'Azienda assicura che il personale prestatore dell'attività si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'ASL, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato, l'Azienda rende noto che i dati che verranno comunicati dalla succitata ASL per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e verranno conservati come da massimario di scarto in vigore. Sono comunque riconosciute agli interessati i diritti di cui alla normativa privacy vigente Reg. UE n. 679/16.

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 7

L'Azienda garantisce, al proprio personale coinvolto nell'attività di consulenza, la copertura assicurativa, per i rischi da responsabilità civile verso terzi secondo il programma assicurativo regionale dei rischi sanitari delle A.S.R. della Regione Piemonte polizza n. 153491 - compagnia SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.

ART. 8

Il presente accordo ha decorrenza a far tempo dall'1.11.2018 al 31.12.2019 e sarà in qualunque momento suscettibile di revoca da parte dell'A.S.L. e dell'Azienda, con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con R.R.

Qualora vengano introdotte modifiche normative che ne impediscano la prosecuzione, il presente accordo verrà immediatamente risolto.

ART. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16), ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 39, 57 comma 5 e art 1, lett. b) della tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed il costo grava sulla parte richiedente.

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene Sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 07.08.1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

**PER L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
IL DIRETTORE
S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI
(Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO)**

**PER L'A.S.L. V.C.O.
IL RESPONSABILE SOS LIBERA PROFESSIONE
UFFICIO CONVENZIONI
(Dr.ssa Anna Rosa BELLOTTI)**